

Allegato A

CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI DLF CREMONA DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO NEI PRESSI DI VIALE PO.

TRA:

il Sig. Avv. Lamberto Ghilardi – DIRETTORE DEL SETTORE
APPALTI E PATRIMONIO residente per la carica in Piazza del
Comune n. 8, in rappresentanza del Comune di Cremona, codice
fiscale 00297960197, di seguito denominato parte concedente

e

il Sig. Tiziano Cosentino, nella sua qualità di Presidente e Legale
Rappresentante della Società Sportiva Dilettantistica Canottieri DLF
Cremona, con sede in Via Eridano n. 10 – Cremona, codice fiscale
01721100194, di seguito denominata parte concessionaria

Premesso:

- che il concedente è proprietario di un appezzamento di terreno sito
a Cremona in Viale Po dell'ampiezza di mq. 12.680 contraddistinto
dai mappali 10 – 12 – 14 – 53 – del fg. 100, ricompreso tra le Aree
ed attrezzature per servizi esistenti e confermate - Sport e tempo
libero ad accesso selezionato: centri e impianti sportivi e ricreativi ad
accesso selezionato (locale)" (artt. 6 e 7 Disposizioni attuative) di cui
al Piano dei Servizi e nell'Ambito CER.8-Ambiti Specialistici del
vigente Piano di Governo del Territorio, (si evidenzia che il mappale
11 fg. 109, che separa i terreni concessi, costituisce l'argine maestro
di proprietà del demanio pubblico dello Stato, opere pubbliche, e

che il mappale 13 fg. 100 costituisce il sedime di dismesso ramo ferroviario e separa i mappali 53 e 14 del fg. 100 dal mappale 10 dello stesso foglio, è di proprietà del demanio ed è in atto il suo trasferimento di proprietà alla Regione Lombardia) ;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La parte concedente, affida in uso alla parte concessionaria, che accetta, l'area di sua proprietà, di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti. L'area appartenente al Patrimonio del Comune di Cremona, è così descritta e individuata: appezzamento di terreno sito a Cremona in Viale Po di superficie complessiva di mq. 12.680, censito in **Catasto Terreni al foglio 100 contraddistinto in mappa con i numeri 10 – 12 – 14 – 53.**

L'area concessa è destinata ad uso: svolgimento di attività sportive. Ogni diversa destinazione è vietata, pena la risoluzione del contratto

2. La concessione in uso avrà **decorrenza 1 agosto 2020 e scadenza 31 agosto 2022.** Alla scadenza cesserà di pieno diritto senza necessità di disdetta e potrà essere rinnovata, a discrezione della parte concedente, su richiesta della parte concessionaria, per uguale o diversa durata.

La parte concedente si riserva comunque la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione, dandone preavviso almeno 90 giorni prima, con lettera raccomandata, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse, o per motivate necessità, o per ragioni di forza maggiore, o per inadempienza della parte concessionaria alle clausole regolanti la presente concessione, senza che la parte concessionaria possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

La parte concedente si riserva inoltre di stabilire nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione.

La parte concessionaria a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione dandone preavviso almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata.

3. Il canone di concessione è stabilito in un **canone annuo di Euro 7.871,40 =.**

4. Il canone deve essere corrisposto mensilmente. La scadenza di ciascuna rata verrà comunicata dalla parte concedente.

In caso di mancato pagamento del canone la parte concedente potrà valersi del disposto dell'art. 1453 C.C. senza bisogno di diffida o di costituzione in mora.

Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione; qualora la parte concessionaria avesse da far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone di concessione.

5. La parte concessionaria dichiara che l'area è adatta all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi la utilizza e di accettarla nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarla alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso.

6. Sono a carico della parte concessionaria tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento dell'area concessa in uso.

7. Le eventuali migliorie ed addizioni che la parte concessionaria apportasse all'area resteranno a vantaggio della proprietà e della parte concedente.

8. E' fatto espresso divieto alla parte concessionaria di subconcedere in uso in tutto od in parte la cosa concessa (salvo formale autorizzazione della parte concedente); di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell'immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del medesimo ex art. 1453 C.C.

9. Le spese per oneri accessori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 392/78 - pro quota - e ogni altro onere inerente l'area concessa sono a carico della parte concessionaria (tassa asporto rifiuti, acque fognarie, servizio di pulizia, fornitura acqua, energia elettrica e riscaldamento, spurgo pozzi neri e latrine, ecc.).

10. La parte concedente si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l'area per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell'area, la parte concessionaria si impegna e obbliga a consentire la visita dell'area una volta la settimana in orario da stabilire.

11. La parte concessionaria è costituita custode della cosa concessa in uso e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell'area da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. La parte concessionaria si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare l'area ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'area, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'area alla scadenza libera da persone e cose anche interposte, pulita in ogni

sua parte.

12. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

13. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto la parte concessionaria **versa un deposito cauzionale**, non produttivo di interessi legali, pari a tre mensilità del canone e perciò di **euro 1.967,85=**.

14. L'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro - se di obbligo - sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna. La parte concessionaria consente sin da ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura della parte concedente, che chiederà poi il rimborso nella quota spettante. Rimarranno a carico della parte concessionaria tasse e imposte inerenti l'attività da esso esercitata sull'area concessa in uso, ivi compresa quella per l'asporto rifiuti.


15. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione in uso - ai sensi della normativa europea..

Letto, approvato e sottoscritto.

La parte concedente -----

La parte concessionaria -----

Cremona, -----



mq. 1.430,00

mq. 3.690,00

mq. 6.090,00

mq. 1.470,00

Sup. catastale-compressiva = mq. 12.680,00



Scala = 1 : 1000

578524.35, 4998076.14

